

COMMITTENTE



Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Via Venezia 6,
15121 Alessandria (AL)

**PROGETTO ARCHITETTONICO, DIREZIONE LAVORI
ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO**



M.B. s.r.l.
Medical Business Solution
Via Lamarmora 31
10128 Torino
Tel: 335-5355352
mail: direzione@mbsrl.net



GS STUDIO ARCHITETTI

Lungo Po Antonelli 45 - 10153 Torino
info@g-studio.biz - www.g-studio.biz
T.+F. +39 011 884 286

PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI

Ing. Giovanni ZANIN
e-mail: ing.zanin@gmail.com
Tel: +39 338.46.31.478

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI, DIREZIONE LAVORI



Studio Tecnico Associato di Cavallone, Vaccarone e Bertolotti
Viale Ottavio Marchino, 12 - 15033 CASALE MONF.TO (AL) - ITALY
Tel. ##39-(0)142-45 33 65 / e-mail info@progest.eu / P.IVA 01559420060
Per. Ind. Paolo CAVALLONE iscritt. Ordine Prov. AL-AT-TO al N. 849
Per. Ind. Stefano VACCARONE iscritt. Ordine Prov. PV al N. 694
Dott.ssa Cristina BERTOLOTTI iscritt. Collegio AL-BI-VC N. 312
Consulenza Tecnica del Giudice del Tribunale

Per. Ind. Paolo CAVALLONE
Ing. Piercarlo RINALDI

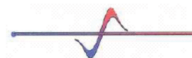
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, DIREZIONE LAVORI



Studio Tecnico Associato di Cavallone, Vaccarone e Bertolotti
Viale Ottavio Marchino, 12 - 15033 CASALE MONF.TO (AL) - ITALY
Tel. ##39-(0)142-45 33 65 / e-mail info@progest.eu / P.IVA 01559420060
Per. Ind. Paolo CAVALLONE iscritt. Ordine Prov. AL-AT-TO al N. 849
Per. Ind. Stefano VACCARONE iscritt. Ordine Prov. PV al N. 694
Dott.ssa Cristina BERTOLOTTI iscritt. Collegio AL-BI-VC N. 312
Consulenza Tecnica del Giudice del Tribunale

Per. Ind. Stefano VACCARONE

**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE**



Studio di ingegneria Curcio e Remonda ingegneri associati
Via Paolo Veronese n. 216/5 - 10148 Torino
Tel 011/5690275
e.mail progetti@curcioeremonda.it

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

**AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ESISTENTE PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA
ADIBITA A RISONANZA MAGNETICA**

31/07/2025

Rev. n.	Data	Descrizione modifica	Eseguito	Approvato
00	31/07/25	Emissione elaborato		

CAPITOLATO D'APPALTO

ELABORATO N°.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Oggetto:

Realizzazione del nuovo sito di Risonanza Magnetica (RM) Ospedale Santo Spirito - Casale Monferrato.

Committente:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA

VIA VENEZIA N°6

15121 ALESSANDRIA

Capitolato speciale d'appalto

Data: 31/07/2025

INDICE

1	OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO	3
2	AMMONTARE DELL'APPALTO	3
3	CATEGORIE E QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO	4
4	DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA	4
5	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
6	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	4
7	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
8	LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.	5
9	MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	5
10	PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO	5
11	ELENCO PREZZI	6
11.1	Revisione prezzi	6
11.2	Opere a misura	7
11.3	Materiali a piè d'opera	7
11.4	Mano d'opera	7
12	PENALI	8
13	SUBAPPALTO	8
14	ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
15	DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI	11
16	DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE	11
17	TUTELA DEI LAVORATORI	12
18	PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE	12
19	SICUREZZA	13
20	GARANZIE	13
21	CESSIONE DEL CONTRATTO	14
22	RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	14
23	RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE	15
24	REGOLARE ESECUZIONE	15
25	MATERIALI DI DEMOLIZIONE	16
26	CUSTODIA DEL CANTIERE	16
27	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO	16
28	DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI	16
29	DIFETTI DI COSTRUZIONE	16
30	QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	17

1 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale regola l'appalto dell'intervento realizzazione della nuova Risonanza Magnetica e locali annessi presso l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.

Il progetto esecutivo è costituito dal presente capitolato speciale d'appalto, dalle tavole di progetto con individuazione dei lavori da compiere, oltre che dal computo metrico estimativo e dalla relazione tecnica e tutti gli altri documenti costituenti bando di gara.

L'appalto è da intendersi A CORPO.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

Sono compresi, nel prezzo offerto dall'Appaltatore, tutti gli oneri necessari o anche semplicemente utili per dare l'opera compiuta a regola d'arte nei tempi e nei termini di contratto, anche se non esplicitamente menzionati nella documentazione di progetto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 725.175,67, (diconsi Euro settecentoventicinquemilacentosettantacinque/67) di cui Euro 17.100,00 (diconsi Euro Diciassettemilacento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 708.075,67 (diconsi Euro Settecentoottomilasettantacinque/67) a base d'asta.

L'operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarato nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questa Agenzia, dovrà allegare una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può disporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'Art. 120 D.Lgs 36/2023.

3 CATEGORIE E QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

I lavori sono classificati nelle categorie di "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" «OG1», "IMPIANTI IDRICOSANITARI" «OS3», "IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO" «OS28», "IMPIANTI ELETTRICI" «OS30».

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Pertanto, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4 DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA

La durata del contratto è pari a 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori; le eventuali sospensioni che dovranno essere richieste dall'Appaltatore dovranno essere autorizzate per iscritto dalla DL e dovranno comunque rispettare i disposti dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'All. II al medesimo D.lgs.

La consegna dei lavori verrà individuata alla stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

N.B. poiché è prevista la presenza degli utenti nei luoghi di svolgimento dei lavori, la programmazione di dettaglio degli interventi verrà fornita dalla Direzione lavori in accordo con il Coordinatore della sicurezza indicato.

5 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato secondo i disposti dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

6 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 18, c. 10, D.lgs 36/2023, al versamento dell'imposta di bollo dell'entità e con le

modalità descritte all'all.1.4 del Codice e nelle circolare n. 22/E dell'Agenzia delle entrate del 28/07/2023.

7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

8 LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare, saranno applicate:

- il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 Codice dei Contratti Pubblici.
- gli articoli in vigore del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145;
- le norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
- le disposizioni dei Regolamenti locali d'Igiene e Sanità vigenti nei Comuni sede dei lavori;
- il D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

9 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Direttore Lavori e dei suoi assistenti ed avendo ben presenti le norme di buona tecnica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'appaltatore dovrà sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dei lavori attraverso l'ufficio di D.L., e per quanto riguarda la sicurezza del Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione, alle cui disposizioni l'appaltatore dovrà attenersi.

10 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00). Per l'emissione del certificato di

pagamento l'appaltatore deve fornire le certificazioni, laddove richieste.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del DURC.

Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell'appaltatore e/o dei subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ad una ritenuta del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudato

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di acconto, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo c., del codice civile. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante a norma dell'art. 1669 del codice civile.

11 ELENCO PREZZI

Per eventuali lavori, dovuti ad imprevisti, da eseguire a misura i prezzi di riferimento sono quelli del Prezziario delle Opere Pubbliche edizione della Regione Piemonte (edizione 2024), a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, di depositi, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa come stabilito dal Prezziario della Regione Piemonte.

11.1 Revisione prezzi

Qualora in corso di esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, in misura non inferiore al 3% rispetto al prezzo complessivo di contratto, l'appaltatore ha la facoltà

di chiedere la revisione del prezzo medesimo, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, sulla base di un'apposita istanza di compensazione, corredata dalla documentazione comprovante la variazione dei costi. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta variazione.

L'aggiornamento dell'importo avviene a seguito di istanza da parte dell'operatore economico incaricato e previa approvazione da parte del committente, ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte del committente. Nel primo caso, sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni.

Per il calcolo della percentuale di variazione dell'indice si considera il mese di stipula del contratto e il mese precedente l'istanza da parte dell'operatore economico ovvero l'attivazione della procedura d'ufficio. La variazione percentuale così calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione.

11.2 Opere a misura

In particolare, nei prezzi delle opere a misura sono compresi gli oneri per i ponteggi interni, per l'illuminazione di sicurezza dei ponteggi esterni, per la pulizia e lo sgombero completo del cantiere al termine dei lavori, per i noleggi delle apparecchiature di sollevamento (gru, montacarichi, ecc.), dei dispositivi di sicurezza e di tutte le opere accessorie anche se non specificatamente richiamate.

Nei prezzi dei noleggi si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico, il normale sfrido d'impiego e di eventuale limitata lavorazione.

Per nolo di automezzi, nel costo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista.

Per il nolo di macchinari il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

11.3 Materiali a piè d'opera

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

11.4 Mano d'opera

Nei prezzi della mano d'opera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

NOTA BENE

Il furgone, le automobili, gli attrezzi e utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, ma solo come normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione opere.

12 PENALI

In caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alla durata contrattuale: 1 per mille per giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, è facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

13 SUBAPPALTO

Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art. 119 del D.lgs. 36/2023. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire:

l'elenco del personale assegnato alla commessa;

il contratto applicato ai propri dipendenti;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima

dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Trattandosi di lavori da eseguirsi su sedi di lavoro con compresenza degli utenti durante lo svolgimento dei lavori, considerata la particolare delicatezza con risvolti sulla sicurezza, la stazione Appaltante ha ritenuto che i lavori affidati in subappalto non possano essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'Appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della Stazione Appaltante facendo in modo che le tempistiche previste non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 D.lgs. 36/2023, a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

14 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi, materiali e opere provvisori e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il D.L., al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazione di materiali;
- l'eventuale risistemazione degli impianti posti sotto il pavimento (riscaldamento, elettrico, idraulico, ecc...) nonché la loro riparazione in caso di danneggiamenti nel corso dei lavori;
- ogni qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza dei lavori, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
- la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione Appaltante;
- gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica o la rottamazione dei materiali di risulta di tutte le lavorazioni;

- la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;
- le spese inerenti alle verifiche di ogni genere (statiche, idrauliche, ecc.), inerenti alla messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti ai sensi delle vigenti leggi;
- in caso di nuovi impianti, l'appaltatore, a norma del D.M. 37/2008, dovrà produrre il progetto ed aggiornare i disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, produrre le dichiarazioni di conformità, effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti; gli elaborati "AS-Built" di lavori eseguiti, se necessario;
- le prove e verifiche sugli impianti, che il D.L. ritenga opportuni, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
- la presentazione dei campioni di materiali che la Direzione Lavori riterrà opportuno richiedere;
- gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- lo svolgimento delle attività manutentive a più riprese, qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendessero necessario, non comporteranno maggiori compensi all'appaltatore.

15 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici D.M. 19/04/2000 n° 145 e s.m.i.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

16 DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici D.M. 145/2000 e s.m.i., ossia dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori della stazione appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

17 TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice). Il Responsabile del Procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

18 PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

19 SICUREZZA

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, l'elenco del personale tecnico dipendente che opererà presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L., al Coordinatore per la Sicurezza e alla stazione appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal D.L. al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa, nonché quelle impartite dal Coordinatore per la Sicurezza al fine di minimizzare i rischi interferenti.

Qualora esigenze di funzionamento degli uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi all'appaltatore.

In ogni caso, la data di effettivo inizio dei lavori dovrà essere sempre preventivamente concordata con il referente della manutenzione della sede interessata con congruo anticipo, qualora manchi un'indicazione in tal senso nell'ordine di servizio.

L'appaltatore dovrà redigere il Piano operativo di sicurezza, secondo gli indirizzi dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., strutturato in base alle tipologie di intervento oggetto del presente appalto, e presentarlo alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e metterlo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto altresì ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che i lavori si svolgeranno simultaneamente all'attività lavorativa di Arpa, per cui la programmazione dei lavori dovrà essere concordata strettamente con il D.L. e, se del caso, con il RSPP di ARPA Piemonte, al fine di non arrecare particolare disturbo all'attività lavorativa e di garantire costantemente la sicurezza dell'area di lavoro.

20 GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:

- una garanzia definitiva - fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 117, del D.lgs. 36/2023. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- una polizza d'assicurazione, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, che copra i danni subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la medesima polizza copre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, da produrre almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto, che deve essere integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d'impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

L'appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.lgs. 36/2023.

21 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

22 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall' art. 121 del D.lgs. 36/2023; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, ovvero posta certificata (PEC), con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori

già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

E' altresì prevista la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 356-bis c.p. In tal caso l'esercizio di tale potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria. (Protocollo d'intesa ANAC-Ministero dell'interno 15/7/2014).

23 RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi dell'art. 210 (accordo bonario) e dell'art. 212 (transazione) del D.lgs. 36/2023.

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Alessandria.

24 REGOLARE ESECUZIONE

L'ultimazione degli interventi previsti in ciascun ordine di servizio dovrà essere comunicata al D.L., il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.

L'appaltatore, a proprie cure e spese, metterà a disposizione del D.L. le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche restando sempre a cura e a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti che eventualmente siano state alterate per dette verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il D.L. disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori già eseguiti.

Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

25 MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle demolizioni, che siano ritenuti utili a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell'assestamento, onde evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante.

I materiali di scarto, reputati dalla Direzione Lavori non più utili, devono essere smaltiti a cura e a carico dell'appaltatore nelle discariche autorizzate, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Capitolato.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del D.M. 145/2000.

26 CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

27 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transitoriamente eventuali vertenze previo il benessere della stazione appaltante.

28 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

29 DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde, per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere

definitivo. Restano salvi i disposti dell'art. 1667 del codice civile.

30 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto perverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti idonei e rispondano ai requisiti richiesti per l'esecuzione degli stessi lavori ed a quelli fissati dalle norme in vigore.

L'appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà sottoporre i materiali da impiegare od anche già impiegati ed ai campioni di conglomerato, pavimentazione o altre strutture od opere eseguite dall'appaltatore stesso in dipendenza del presente appalto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'appaltatore dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, ecc...; a presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato.

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare il diritto della stazione appaltante nel collaudo finale.